

Ordinanza FINMA sull'infra- struttura finanziaria – revi- sione parziale

Punti chiave

18 dicembre 2017

Punti chiave

1. La FINMA introduce l'obbligo di compensazione per determinate categorie di derivati. In conformità all'art. 101 cpv. 1 LInFi e all'art. 6 cpv. 1 OInFi-FINMA, nell'allegato 1 dell'OInFi-FINMA figurano le categorie di derivati OTC soggette all'obbligo di compensazione. Si tratta di derivati su tassi d'interesse OTC e di derivati su crediti OTC standardizzati già dichiarati soggetti all'obbligo di compensazione nell'UE.
2. Sottostanno all'obbligo di compensazione le controparti finanziarie e non finanziarie che effettuano operazioni in derivati OTC superiori ai rispettivi valori soglia secondo l'art. 88 OInFi. La controparte centrale (CCP), per il tramite della quale viene effettuata la compensazione, deve essere autorizzata o riconosciuta dalla FINMA.
3. Prima dell'introduzione dell'obbligo di compensazione la FINMA garantirà che i partecipanti al mercato dispongano di un numero sufficiente di CCP riconosciute per l'adempimento dell'obbligo di compensazione e, all'occorrenza, consentirà, per un periodo limitato, la compensazione di derivati OTC per il tramite di determinate CCP non riconosciute secondo l'art. 97 cpv. 5 LInFi.